REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

Indice

- Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2. Istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato
- Art. 3. Proposta di istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato
- Art. 4. Garanzie del finanziamento
- Art. 5. Requisiti e modalità di conferimento dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato
- Art. 6. Trattamento giuridico ed economico dei professori straordinari a tempo determinato
- Art. 7. Attribuzione compiti didattici
- Art. 8. Rinnovo della convenzione
- Art. 9. Disposizioni finali
- Art. 10. Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e i presupposti per l'istituzione di posti convenzionati di professore straordinario a tempo determinato per la realizzazione di specifici programmi di ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4/11/2005, n. 230 ("Nuove disposizioni concernenti i professori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari") presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito denominata "Ateneo").

Art. 2

Istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato

- 1. L'Ateneo può stipulare apposite convenzioni con imprese o fondazioni e con altri soggetti pubblici o privati al fine di realizzare specifici programmi di ricerca. Sono esclusi i soggetti pubblici e privati che si trovino in conflitto di interesse con l'Ateneo.
- 2. La convenzione deve definire:
- a) il programma di ricerca;
- b) le relative risorse:
- c) la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che partecipano al programma.

3. La convenzione prevede l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario a tempo determinato con oneri finanziari interamente a carico dei soggetti di cui al comma 1 per tutta la durata del contratto.

Art. 3

Proposta di istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato

- 1. La proposta di convenzione, corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca, è trasmessa all'Ateneo con l'indicazione del Dipartimento presso il quale si propone l'istituzione del posto.
- 2. Il Consiglio del dipartimento, valutati il programma di ricerca e la relativa convenzione, formula motivata proposta di istituzione dei posti di professore straordinario a tempo determinato nel settore concorsuale e in quello scientifico-disciplinare individuato sulla base del programma di ricerca. Nel caso in cui siano interessati più settori scientifico-disciplinari viene individuato quello prevalente.
- 3. La proposta di convenzione con i soggetti esterni e la delibera di istituzione del posto a tempo determinato sono approvate dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Senato accademico.

Art. 4

Garanzie del finanziamento

- 1. Il soggetto finanziatore, se ente privato, deve fornire idonea garanzia bancaria o assicurativa da parte di primario istituto a tutela dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, di importo corrispondente all'intero finanziamento, con la clausola "a prima richiesta". L'importo della garanzia viene ridotto, anno per anno, in misura pari al finanziamento effettivamente erogato.
- 2. La garanzia deve espressamente contenere l'impegno del garante, senza eccezione alcuna, a versare all'Ateneo gli importi dovuti alle scadenze prestabilite in caso di inadempimento del soggetto finanziatore.
- 3. Qualora il finanziamento provenga congiuntamente da più soggetti esterni, questi sono solidalmente obbligati per l'intero ammontare finanziato; il relativo atto deve contenere esplicita dichiarazione che la garanzia è fornita in solido da ciascuno dei soggetti nominativamente indicati.
- 4. Il soggetto finanziatore, se ente pubblico, deve fornire garanzia delle obbligazioni assunte con atto formale (delibera dell'organo competente ovvero eventuale altra determinazione relativa all'impegno di spesa).

Art. 5

Requisiti e modalità di conferimento dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato

1. La copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato avviene tramite conferimento di appositi incarichi di durata massima di tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta, previa sottoscrizione di atto integrativo della convenzione originaria ovvero stipula di una nuova convenzione.

- 2. I soggetti cui conferire l'incarico di professore straordinario a tempo determinato sono individuati tra:
- a) soggetti esterni all'Ateneo in possesso di elevata, notoria qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione:
- b) professori già in servizio presso l'Ateneo e collocati in quiescenza da non più di due anni che siano i responsabili scientifici dei programmi di ricerca di cui al precedente articolo 2 ovvero che ricoprano posizioni di rilievo nell'ambito dei progetti medesimi.
- 3. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 sono individuati a seguito di selezione alla quale si accede presentando apposita domanda corredata da:
- curriculum professionale;
- titoli scientifici;
- ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della valutazione (in particolare, titolo di dottorato di ricerca, borse di studio per ricerca, servizi prestati presso atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri).
- 4. La valutazione delle domande è effettuata da una commissione giudicatrice nominata dal Rettore su proposta del Senato accademico e composta da tre professori di ruolo di prima fascia dell'Ateneo, di cui uno proveniente dal Dipartimento proponente, o di altro ateneo italiano o straniero.
- 5. La commissione valuta i titoli dei candidati, attinenti alla ricerca proposta, evidenziandone l'elevata qualificazione scientifica e professionale e redigendo una relazione di merito da sottoporre all'approvazione del Senato accademico.
- 6. I lavori della commissione devono concludersi entro tre mesi dalla data di formale acquisizione della documentazione.

Art. 6

Trattamento giuridico ed economico dei professori straordinari a tempo determinato

- 1. Per il periodo di durata del rapporto, ai titolari degli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento è riconosciuto il trattamento giuridico dei professori ordinari e il trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo alla classe iniziale stipendiale con regime di impegno prescelto dall'interessato (a tempo pieno ovvero a tempo definito), nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale di cui all'articolo 2.
- 2. Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'ente assistenziale e l'Ateneo.

Art. 7

Attribuzione compiti didattici

1. Il Consiglio del dipartimento presso il quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato provvede alla definizione di attività didattiche da assegnare ai titolari degli incarichi.

Art. 8 Rinnovo della convenzione

- 1. Ai fini del rinnovo previsto dall'articolo 5, comma 1, il Dipartimento presso il quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato valuta le attività didattiche, di formazione e di ricerca svolte dai professori straordinari a tempo determinato attestandone la qualità sulla base delle relazioni annuali prodotte dall'interessato.
- 2. Costituiscono oggetto di valutazione:
- a) la redazione di lavori scientifici;
- b) il trasferimento tecnologico;
- c) la brevettazione;
- d) l'attività didattica e di supporto.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Tutti i dati e le informazioni acquisiti dal professore straordinario a tempo determinato durante lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione devono essere considerati riservati. È fatto divieto della loro divulgazione, tranne che in ambito scientifico e in ogni caso previa esplicita autorizzazione dell'Ateneo.